



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 26/03/2018
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2020
- Modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/06/2021
- Modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26/04/2023



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 – Rifiuti assimilati agli urbani (abrogato)

Art. 2- bis – Definizioni

Articolo 3 – Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO DELLA TASSA E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4 – Presupposto per l'applicazione della tassa

Articolo 5 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Articolo 6 – Esclusione dall'applicazione della tassa

Articolo 7 – Determinazione della superficie tassabile

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 8 – Categorie di utenza

Articolo 9–Articolazione delle tariffe

Articolo 10– Istituzioni scolastiche statali

Articolo 11– Tassa giornaliera

Articolo 12– Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI

Articolo 13– Riduzioni per le utenze domestiche

Articolo 14– Riduzioni per le utenze non domestiche

Articolo 14 bis – Riduzione per le utenze non domestiche per mancato conferimento al servizio pubblico

Articolo 14 ter – Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico o per il reintegro

Articolo 15– Riduzioni per livelli inferiori di produzione del servizio

Articolo 16– Agevolazioni

Articolo 17– Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Articolo 18– Incentivazione alla raccolta differenziata

TITOLO V – DICHIARAZIONE, RIMBORSI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 19 – Dichiarazione

Articolo 19-bis – Reclami, richieste di informazioni e richieste di rettifica degli importi

Articolo 20 – Riscossione

Articolo 21 – Ravvedimento operoso (abrogato)

Articolo 22 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 23 – Attività di controllo ed accertamento

Articolo 24 – Rateizzazione degli avvisi di accertamento

Articolo 25 – Riscossione coattiva

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Clausola di adeguamento

ALLEGATI

ALLEGATO A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani (abrogato)

ALLEGATO B: Classificazione delle utenze non domestiche ed attività similari

ALLEGATO C: Misura della riduzione per le utenze domestiche

ALLEGATO D: Misura della riduzione per avvio al recupero di rifiuti urbani

ALLEGATO D-bis: Misura della riduzione per avvio al riciclo di rifiuti urbani

ALLEGATO E: Misura della riduzione per le utenze non domestiche



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) La tassa sui rifiuti è destinata alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani¹, sia dei costi di investimento che quelli di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15, decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed è applicata secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani² e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa sul territorio comunale³.
- 4) Per quanto non previsto al presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 – Rifiuti assimilati agli urbani (abrogato)⁴

Art. 2- bis – Definizioni⁵

- 1) I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, sulla base delle definizioni e classificazioni previste agli articoli 183 e 184, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 2) Ai fini del presente regolamento s'intendono richiamate le definizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto inoltre che:
 - a) per «conferimento» si intende l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - b) per «Gestore» si intende il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti.

¹ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61, dopo le parole «gestione dei rifiuti urbani» sono state eliminate le parole «ed assimilati» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

² Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61, dopo le parole «smaltimento dei rifiuti urbani» sono state eliminate le parole «ed assimilati agli urbani» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

³ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61, dopo le parole «in regime di privativa privata sul territorio comunale.» sono state eliminate le parole «Per la definizione di "rifiuto", di "rifiuto urbano" e di "rifiuto speciale" si rinvia alla normativa statale di settore» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

⁴ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 è stato abrogato l'art. 2 con decorrenza dal 1 gennaio 2021, di cui di seguito si riporta il testo previgente:

- 1) *Ai fini dell'applicazione della tassa sono assimilate ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose di cui all'Allegato A del presente regolamento provenienti da superfici diverse da quelle adibite a civile abitazione, tra cui quelle destinate ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi ed attività sanitarie.*
- 2) *I rifiuti speciali sono assimilati agli urbani fino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alle superfici d'origine, a non oltre il doppio di quello risultante dall'applicazione del coefficiente di produzione specifica Kd (espresso in kg/mq*anno) della relativa categoria di utenza, così come individuato nella delibera di approvazione delle tariffe.*
- 3) *I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non sono conferibili al pubblico servizio e la responsabilità della loro raccolta, avvio al recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.*
- 4) *Al fine di garantire un corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti non sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali che presentano delle caratteristiche qualitative incompatibili con il servizio pubblico di raccolta: come rifiuti non palabili, maleodoranti, rifiuti consistenti in polvere fine o casi simili.*

⁵ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 è stato approvato l'art. 2-bis) con decorrenza dal 1 gennaio 2021.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

Articolo 3 – Soggetto attivo

- 1) Il Comune applica e riscuote la tassa per gli immobili assoggettabili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esente o esclusa dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO DELLA TASSA E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4 – Presupposto per l'applicazione della tassa

- 1) Il presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali ed aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani⁶.
- 2) Per "locale" si intende ogni struttura stabilmente infissa al suolo, chiusa almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie, i portici di civili abitazioni e le tettoie.
- 3) Per "area scoperta" si intende sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale: come balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto e parcheggi; fatti salvi i casi di esclusione di cui al successivo articolo 6.
- 4) Sono suscettibili di produrre rifiuti le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo all'attività di mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- 5) Nel caso dei locali destinati a civile abitazione il presupposto dell'occupazione si viene ad integrare con l'attivazione di uno dei servizi di fornitura di acqua, luce o gas e fino alla data di chiusura di tutti i contratti di fornitura di servizi a rete, e comunque l'occupazione è integrata in presenza di mobilio o macchinari all'interno dei locali. Anche in deroga alle predette condizioni l'occupazione si intende realizzata a partire dalla data di acquisizione della residenza anagrafica nell'immobile e fino alla data in cui risulta un soggetto anagraficamente residente all'interno di esso.
- 6) Le aree ed i locali accessori posti a servizio o di pertinenza di civile abitazione sono soggetti alla tassa anche se sprovvisti di utenze, sempreché per l'immobile cui sono asserviti sussistano le condizioni di assoggettamento alla tassa.
- 7) Nel caso di locali o aree scoperte diverse da quelle destinate a civile abitazione, anche in assenza delle condizioni di cui al precedente comma 5, il presupposto per l'applicazione della tassa si intende integrato con il rilascio da parte di enti o autorità competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di un'attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 5 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1) La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupa o detiene locali o superfici tassabili. In caso di pluralità di possessori questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Si considera tenuto al pagamento della tassa:
 - a) nel caso le utenze domestiche, il soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di occupazione o, in subordine, di norma, l'intestatario della scheda anagrafica; fatta sempre salva la responsabilità solidale dei restanti componenti del nucleo familiare o dei restanti occupanti;

⁶ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani» sono state eliminate le parole «ed assimilati» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

- b) nel caso le utenze non domestiche, il titolare dell'impresa individuale, la persona giuridica o il suo legale rappresentante e in caso di enti o associazioni prive di personalità giuridica il presidente dell'ente o dell'associazione in solido con i soci.
- 3) In caso di coabitazione di soggetti anagraficamente residenti e soggetti privi di residenza anagrafica all'interno della medesima abitazione, l'intestatario dell'utenza TARI dovrà essere un soggetto anagraficamente residente nell'immobile.
- 4) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 cod. civ. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o dai detentori delle medesime.
- 5) In caso di utilizzi temporanei non superiori a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare la tassa è dovuta esclusivamente da chi possiede i locali e le aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 6) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 7) L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Articolo 6 – Esclusione dall'applicazione della tassa

- 1) Sono escluse dalla tassa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni: quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi.
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 cod. civ. non detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 2) Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità:
 - a) le unità immobiliari destinate a civile abitazione sprovviste di fornitura di servizi a rete e prive di mobilio, a condizione che non risultino soggetti anagraficamente residenti al loro interno e che siano di fatto non utilizzate;
 - b) i locali quali ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore ad 1,50 metri;
 - c) le superfici degli impianti sportivi che siano destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, restando soggette alla tassa le superfici ad essi connesse: quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifero, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati titoli abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio dei lavori e fino alla data della loro fine o, se anteriore, fino alla data di occupazione dell'immobile. In ogni caso l'esclusione opera a



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

condizione che tali unità immobiliari risultino non utilizzate ed a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di esclusione all'ufficio tributi;

- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree destinate in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) locali destinati all'esercizio pubblico del culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse dalla tassa le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree destinate all'ingresso e all'uscita degli autoveicoli nonché le aree destinate all'impianto di autolavaggio. Restano assoggettate alla tassa, oltre ai locali destinati a magazzini ed uffici, l'area di proiezione della pensilina coperta o, in mancanza, una superficie di venti metri quadri per ogni colonnina di distribuzione del carburante.
- 3) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali⁷ a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, sono escluse dalla tassa: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Restano invece soggetti alla tassa: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto ed in ogni caso i locali e le aree dove di norma si producono⁸ rifiuti urbani⁹.
- 5) Per i produttori di rifiuti speciali¹⁰ non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali¹¹, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali¹², fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti e dei semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
- 6) Alla superficie complessiva delle attività di seguito elencate sono applicate le relative percentuali di abbattimento nei casi in cui su di esse sia comprovata una contestuale produzione di rifiuti urbani¹³ e

⁷ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali» sono state eliminate le parole «non assimilati, pericolosi o comunque non conferibili al pubblico servizio» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

⁸ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «in ogni caso i locali e le aree dove di norma si producono» è stata eliminata la lettera «i» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

⁹ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «rifiuti urbani» sono state eliminate le parole «assimilati agli urbani di cui all'Allegato A del presente regolamento» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

¹⁰ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «Per i produttori di rifiuti speciali» sono state eliminate le parole «non assimilati agli urbani» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

¹¹ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali» sono state eliminate le parole «non assimilabili» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

¹² Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali» sono state eliminate le parole «non assimilabili» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

¹³ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «nei casi in cui su di esse sia comprovata una contestuale produzione di rifiuti urbani» sono state eliminate le parole «o assimilati» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

rifiuti speciali¹⁴ e non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo:

- a) autocarrozzerie: 40%;
- b) lavanderie a secco: 35%;
- c) autofficine, elettrauto: 30%;
- d) tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche: 25%;
- e) attività artigianali manifatturiere nelle quali sono presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazioni superficiali di metalli o non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili): 20%;
- f) laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici: 15%.

7) Ai fini del riconoscimento delle esclusioni di cui ai precedenti commi, occorre:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività svolta e le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

8) In caso di mancata indicazione nella dichiarazione delle informazioni richieste, si considera soggetta alla tassa l'intera superficie occupata.

9) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Articolo 7 – Determinazione della superficie tassabile

- 1) La superficie assoggettata alla TARI è quella calpestabile dei vani principali e di quelli accessori misurata sul filo interno dei muri e nel caso delle aree scoperte quella misurata sul loro perimetro interno al netto di eventuali costruzioni esistenti.
- 2) La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 metri ed al metro quadrato inferiore in caso contrario.
- 3) Ai fini TARI conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini dei previgenti prelievi sui rifiuti.

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 8 – Categorie di utenza

- 1) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per l'applicazione della tassa si distingue tra:
 - a) utenze domestiche, intendendosi per esse quelle superfici destinate a civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) utenze non domestiche, intendendosi per esse le superfici diverse da quelle destinate a civili abitazioni, tra cui quelle destinate all'attività agricola, agroindustriale, commerciale, professionale ed in genere a tutte le attività di produzione di beni e servizi.

¹⁴ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «e rifiuti» la parola «*speciali*» ha sostituito le parole «*non assimilati o comunque non conferibili al pubblico servizio*» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

- 2) Le utenze domestiche sono distinte a loro volta in:
- a) utenze domestiche residenti, intendendosi per esse quelle unità immobiliari occupate da soggetti che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica al loro interno. In tali casi, ai fini dell'applicazione della tassa, il numero di occupanti delle utenze domestiche residenti è quello risultante dalla scheda anagrafica. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato rispetto a quanto risulta dal foglio di famiglia anagrafico solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali o comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, come nel caso dei centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui all'articolo 19 del presente regolamento;
 - b) utenze domestiche non residenti, intendendosi per esse quelle unità immobiliari occupate da soggetti che non hanno acquisito la residenza anagrafica al loro interno. Per tali utenze la tassa è applicata secondo il medesimo schema tariffario previsto per le utenze domestiche residenti, considerando un numero degli occupanti:
 - i) pari ad uno per le unità immobiliari con una superficie tassabile fino a cinquanta metri quadri;
 - ii) pari a due per le unità immobiliari con una superficie tassabile maggiore di cinquanta metri quadri;
 - c) nel caso di anziani che trasferiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), il numero di occupanti si considera pari ad uno a condizione che l'abitazione non risulti in ogni caso occupata, anche senza titolo. La deroga è limitata all'ultima abitazione presso la quale il soggetto passivo risultava anagraficamente residente.¹⁵
- 3) La tassa viene liquidata annualmente sulla base del numero di occupanti risultanti alla data del 1 gennaio, con congruaggio conseguente ad eventuali variazioni nel numero di occupanti verificatisi in corso d'anno da effettuarsi sulla tassa dovuta per l'anno successivo a quello di variazione. Nel caso di attivazioni di nuove utenze il numero di occupanti iniziale è quello risultante alla data di attivazione.
- 4) In caso di coabitazione di più nuclei familiari all'interno della stessa unità immobiliare, il numero di occupanti è rappresentato dalla somma dei componenti di tutti i nuclei familiari coabitanti.
- 5) Le cantine, i garage e gli altri simili locali non asserviti all'esercizio di una attività economica, che non costituiscono pertinenza di civili abitazioni ovvero che siano occupati o detenuti da soggetti privi di una utenza domestica nel territorio comunale si considerano utenze domestiche con un occupante. Resta fermo che la superficie dei locali di pertinenza di una civile abitazione si somma a quella dell'immobile principale, ai fini del computo della sola quota fissa.
- 6) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza e le principali classi di attività simili sono individuate nell'allegato B del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica

¹⁵ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 al comma 2 è stata introdotta la lett. c) con decorrenza dal 1 gennaio 2021.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti

- 7) Alle utenze non domestiche si applica la categoria tariffaria corrispondente tra quelle previste all'Allegato B del presente regolamento. L'associazione della categoria tariffaria ad una utenza non domestica avviene sulla base della classificazione dell'attività principale svolta o delle eventuali attività secondarie, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
- 8) Nel caso di più attività economiche svolte all'interno dello stesso locale o area scoperta, in cui non sia possibile distinguere le porzioni di superfici in cui sono svolte le diverse attività si applica la tariffa relativa all'attività prevalente.
- 9) Alle unità immobiliari destinate a civile abitazione al cui interno sia svolta anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la parte utilizzata per l'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 10) Alle attività di bed & breakfast si applica la tariffa delle utenze domestiche con un numero di occupanti corrispondente a quello dei posti letto autorizzati.

Articolo 9–Articolazione delle tariffe

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, secondo i criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 2) La tariffa è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 2) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie commisurate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
 - b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 dell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - b) per la quota variabile, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

- 4) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 2 e 3, sono approvati unitamente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 10– Istituzioni scolastiche statali

- 1) La tassa per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Articolo 11– Tassa giornaliera

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, legge 27 dicembre 2019, n. 160.¹⁶
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
- 3) La tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata del cinquanta per cento.
- 4) Il numero di giorni di occupazione è quello risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da una specifica disposizione di legge. In assenza di una corrispondente categoria tariffaria tra quelle previste all'Allegato B del presente regolamento, si applica la categoria tariffaria più simile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani¹⁷.
- 5) La tassa giornaliera, che in caso di occupazioni non continuative è pari alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se inferiore o uguale a cinque euro.
- 6) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, che potrà essere effettuato¹⁸ con le modalità e nei termini previsti per il canone di cui all'art. 1, comma 816, legge 27 dicembre 2019, n. 160¹⁹.
- 7) In caso di occupazione abusiva, la tariffa è recuperata in sede di accertamento, unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni dovute in misura proporzionale ai giorni di occupazione ed alla superficie utilizzata.

¹⁶ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «si applica la tassa in base a tariffa giornaliera» sono state aggiunte le parole «, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, legge 27 dicembre 2019, n. 160» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

¹⁷ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «la categoria tariffaria più simile per attitudine quantica e qualitativa a produrre rifiuti urbani» sono state eliminate le parole «e assimilati» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

¹⁸ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «che potrà essere effettuato» è stata eliminata la parola «anche» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

¹⁹ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «con le modalità e nei termini previsti per il canone» le parole «di cui all'art. 1, comma 816, legge 27 dicembre 2019, n. 160» hanno sostituito le parole «per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

7-bis) Lo sportello unico della attività produttive, addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del solo pubblico, è tenuto a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.²⁰

8) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 12– Tributo provinciale

- 1) Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti al pagamento della tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa.

TITOLO IV – RIDUZIONI

Articolo 13– Riduzioni per le utenze domestiche

- 1) Alle utenze domestiche per le quali ricorrono le condizioni di seguito elencate si applica una riduzione della quota fissa e della quota variabile nella misura prevista all'Allegato C del presente regolamento:
 - a) Fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui all'art. 9, comma 3 e comma 3-bis, decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557;
 - b) abitazioni occupate da soggetti iscritti all'AIRE, a condizione che l'alloggio non risulti occupato da altri soggetti. La presente riduzione non è cumulabile con quella di cui al successivo comma 2;
 - c) utenze domestiche che dispongano di un'area verde privata e che provvedano al compostaggio dei residui derivanti da potature e sfalci unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani in composter ad uso domestico, al fine di produrre compost da utilizzare come fertilizzante e/o ammendante. La richiesta di riduzione deve essere corredata da documentazione fotografica attestante l'avvio dell'attività di compostaggio ed è condizionata all'esito favorevole della istruttoria tecnica condotta da parte del Settore Ambiente. Nel caso in cui tale istruttoria dia esito negativo il contribuente decade dal diritto alla riduzione a decorrere dalla data della richiesta, potendo comunque il contribuente presentare una nuova istanza di riduzione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Con la presentazione della istanza di riduzione il contribuente autorizza altresì il Comune a condurre verifiche successive, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Qualora le verifiche successive alla prima diano esito negativo, il contribuente decade dal diritto alla riduzione dalla data della verifica.
- 2) È prevista l'applicazione della tassa nella misura di due terzi ad un solo immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso.
- 3) Il riconoscimento delle riduzioni previste al presente articolo è subordinato alla presentazione di apposita richiesta redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi. Il diritto alla riduzione decorre dalla data di presentazione della comunicazione.

²⁰ Il comma 7-bis) è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61, con decorrenza dal 1 gennaio 2021.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

Articolo 14– Riduzioni per le utenze non domestiche

- 1) Si applica una riduzione della sola quota variabile a favore dei produttori di rifiuti²¹ urbani che dimostrano di aver avviato al recupero, autonomamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti urbani²² prodotti. La riduzione è riconosciuta in funzione della quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, sulla base i criteri di cui all'Allegato D del presente regolamento. Per il diritto alla riduzione il contribuente è tenuto a presentare,²³ entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello per il quale è stato realizzato il recupero, apposita richiesta corredata da idonea documentazione quale MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico, attestante la quantità e la qualità dei rifiuti urbani²⁴ ed il soggetto tramite il quale ha avviato il recupero. La riduzione, calcolata a consuntivo, viene riconosciuta sulla tassa dovuta per l'anno successivo.
- 2) È riconosciuta una riduzione della quota fissa e della quota variabile della tassa, nella misura di cui all'Allegato E del presente regolamento:
 - a) per i locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo non superiore a nove mesi nell'anno, purché tale condizione risulti da licenza o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Il diritto alla riduzione decorre dalla data di presentazione di apposita richiesta redatta su modello predisposto dal comune e fino alla data del venir meno delle condizioni previste per il suo riconoscimento, che deve essere dichiarato nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione di variazione
 - b) per le aree scoperte delle utenze non domestiche. Tali superfici devono essere dichiarate secondo le modalità previste al successivo articolo 19 del presente regolamento.
- 3) Si applica una riduzione della sola quota variabile a favore dei produttori di rifiuti urbani che dimostrano di aver avviato al riciclo, autonomamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti urbani prodotti. La riduzione è riconosciuta in funzione della quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, sulla base i criteri di cui all'Allegato D-BIS del presente regolamento. Per il diritto alla riduzione il contribuente è tenuto a presentare, entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello per il quale è stato realizzato il riciclo, apposita attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. La riduzione, calcolata a consuntivo, viene riconosciuta sulla tassa dovuta per l'anno successivo.²⁵
- 4) Le riduzioni della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero e riciclo dei rifiuti urbani prodotti, di cui ai precedenti commi 1 e 3, sono alternative e tra di esse trova applicazione quella più favorevole all'utente.²⁶

²¹ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «a favore dei produttori di rifiuti» sono state eliminate le parole «speciali assimilati agli» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

²² Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «autonomamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti» la parola «urbani» ha sostituito la parola «assimilati» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

²³ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «Per il diritto alla riduzione il contribuente è tenuto a presentare» sono state eliminate le parole «a pena di decadenza» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

²⁴ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «attestante la quantità e la qualità dei rifiuti» la parola «urbani» ha sostituito la parola «assimilati» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

²⁵ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 è stato aggiunto il comma 3 con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

²⁶ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 è stato aggiunto il comma 4 con decorrenza dal 1 gennaio 2021.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

Articolo 14 bis – Riduzione per le utenze non domestiche per mancato conferimento al servizio pubblico²⁷

- 1) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2) Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3) Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quello previsto all'art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006²⁸

Articolo 14 ter – Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico o per il reintegro²⁹

- 1) Al fine di consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14-bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Servizio Ambiente entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022.
- 2) Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, su apposito modello predisposto dal Servizio Ambiente del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il soggetto o i soggetti autorizzati con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto o i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. In caso di modifica, durante il periodo di esercizio, del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, l'utenza non domestica dovrà comunicare al Servizio Ambiente, con un anticipo di almeno 60 giorni, il nominativo del nuovo soggetto e inviare via PEC copia del nuovo accordo contrattuale con esso stipulato, comprensivo dell'eventuale documentazione a corredo di questo.
- 3) La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

²⁷ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 è stato aggiunto l'articolo 14 – bis con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

²⁸ Con deliberazione di consiglio comunale 26 aprile 2023, n.27 e decorrenza dal 1 gennaio 2023 le parole «*quello previsto all'art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006*» hanno sostituito le parole «*cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale*».

²⁹ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 è stato aggiunto l'articolo 14 – ter con decorrenza dal 1 gennaio 2021.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

- 4) Il Servizio Ambiente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco del servizio pubblico nonché all'Ufficio tributi comunale per la gestione degli aspetti concernenti la tassa rifiuti.
- 5) Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 6) L'esclusione della parte variabile della tassa è subordinata a pena di decadenza alla presentazione della comunicazione annuale di cui al comma precedente.
- 7) Il Servizio Ambiente ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 8) La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
- 9) Per le utenze non domestiche di nuova attivazione con inizio attività successivo al 30 giugno di ciascun anno, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione iniziale TARI, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico deve essere effettuata attraverso la dimostrazione dell'esistenza di un contratto attivo, con un soggetto privato, dalla data di inizio attività. L'utenza non domestica dovrà presentare tutta la documentazione indicata al comma 2, entro e non oltre 60 giorni dalla data di inizio attività e comunque entro il 30 novembre dello stesso anno.
- 10) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

Articolo 15– Riduzioni per livelli inferiori di produzione del servizio

- 1) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tariffa è ridotta dell'ottanta per cento. La riduzione è calcolata a giorni.
- 2) Alle utenze che si trovano ad una distanza superiore a 300 metri dal più vicino punto di raccolta è applicata la riduzione tariffaria del 60%. Ai fini del computo della distanza si considera il punto di accesso dell'utenza alla strada pubblica, escludendo dal calcolo gli eventuali percorsi all'interno della proprietà privata.

Articolo 16– Agevolazioni

- 1) Il Comune, con apposito atto, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, può prevedere delle agevolazioni consistenti in riduzioni della tassa, fino all'esenzione, a favore di:



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

- a) soggetti che versano in condizioni di disagio sociale;
 - b) soggetti con minore capacità contributiva attestata dall'indicatore ISEE;
 - c) altre possibili fattispecie.
- 2) Con l'atto di cui al comma 1 vengono stabilite anche le condizioni e le modalità di accesso all'agevolazione.
- 3) Sono esenti dall'applicazione della tassa giornaliera le superfici occupate da forme associative e soggetti no profit per attività svolte nell'ambito di manifestazioni realizzate o patrocinate dal comune ed in ogni caso le occupazioni realizzate dalle associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Libere Forme associative ed al Registro Comunale dei Singoli Volontari ovvero dalle Osterie dei volontari.
- 4) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate con apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Articolo 17– Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

- 1) È ammesso esclusivamente il cumulo tra una sola agevolazione ed una sola tra tutte le riduzioni previste. È in ogni caso escluso il cumulo tra le agevolazioni e la riduzione per avvio al recupero o riciclo³⁰ delle utenze non domestiche di cui all'art. 14, comma 1 e 3³¹, del presente regolamento
- 2) Fatti salvi i casi di possibile esenzione ammessi ai sensi del precedente articolo 16, in nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni può superare la soglia del settanta per cento della tassa annua dovuta.

Articolo 18– Incentivazione alla raccolta differenziata

- 1) Per le tipologie di rifiuti urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate è riconosciuta, prioritariamente a favore delle utenze domestiche fino a capienza delle risorse rese disponibili nel Piano Economico Finanziario, una riduzione della sola quota variabile rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti. La Giunta Comunale delibera annualmente i criteri di riconoscimento della riduzione che dovranno comunque tenere conto della quantità e qualità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche.
- 2) La riduzione di regola viene riconosciuta a consuntivo sulla tassa dovuta per l'anno successivo.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, RIMBORSI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 19 – Dichiarazione

- 1) I soggetti passivi sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione debitamente sottoscritta, su modello predisposto dall'ufficio tributi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui:
 - a) ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
 - b) interviene una variazione di quanto precedentemente dichiarato da cui deriva una diversa determinazione della tassa;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 1-bis) Le dichiarazioni di cui al precedente comma assumono altresì valore di richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio ai sensi di quanto previsto al Testo unico per la regolazione della qualità

³⁰ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «e la riduzione per avvio al recupero» sono state aggiunte le parole «o riciclo» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

³¹ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole dopo le parole «di cui all'art. 14, comma 1» sono state aggiunte le parole «o 3» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di cui all'allegato A) della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 18 gennaio 2022, n. 15.³²

1-ter) Le dichiarazioni di cui al comma 1 vengono compilate su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi, reso disponibile sul sito *internet* istituzionale dell'Ente, in cui saranno richieste tutti i dati e le informazioni previste agli articoli 6 e 10 del predetto TQRIF, ove compatibili con la natura tributaria del prelievo e l'organizzazione dell'ufficio comunale.³³

2) (abrogato)³⁴

2-bis) La dichiarazione TARI può essere presentata all'ufficio protocollo del Comune di Castelnuovo Rangone, inviata a mezzo posta raccomandata, e-mail o posta elettronica certificata nonché trasmessa con modalità telematiche, tramite il portale dei servizi *online* disponibile sul sito *internet* istituzionale dell'Ente.³⁵

2-ter) La dichiarazione si intende presentata alla data di acquisizione da parte del servizio protocollo in caso di presentazione allo sportello fisico, alla data di invio attestata dal timbro postale in caso di invio a mezzo posta raccomandata, alla data di invio della e-mail o della posta elettronica certificata ovvero alla data di avvenuta trasmissione in caso di presentazione tramite il portale dei servizi *online*. Alla data di ricevimento il Comune di Castelnuovo Rangone rilascia ricevuta di presentazione.³⁶

3) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché le condizioni di assoggettamento alla tassa rimangano invariate

4) Ai fini TARI conservano validità le dichiarazioni già presentate ai fini dei previgenti prelievi sui rifiuti, sempreché non siano intervenute variazioni incidenti sulla determinazione della tassa.

5) Salva diversa espressa previsione regolamentare, il diritto alle riduzioni o alle esclusioni di superfici decorre a partire dalla data di presentazione della relativa comunicazione o dichiarazione.

6) Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

7) Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine di cui al comma 1 si assume che l'occupazione sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, fatta salva l'ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Articolo 19-bis – Reclami, richieste di informazioni e richieste di rettifica degli importi³⁷

1) Il contribuente può presentare all'attenzione dell'ufficio tributi reclami, richieste di informazioni o richieste di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'art. 20, comma 1, del presente regolamento.

2) I reclami e le richieste di cui al precedente comma possono essere proposti su modello predisposto dall'ufficio tributi, reso disponibile sul sito *internet* del Comune di Castelnuovo Rangone, ovvero tramite

³² Il comma 1-bis) è stato approvato con deliberazione di consiglio 26/04/2023 n. 27 e decorrenza dal 1 gennaio 2023.

³³ Il comma 1-ter) è stato approvato con deliberazione di consiglio 26/04/2023 n. 27 e decorrenza dal 1 gennaio 2023.

³⁴ Con deliberazione di consiglio 26/04/2023, n. 27 il comma 2) contenente le parole "All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione. In caso di spedizione la dichiarazione si considera presentata il giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, il giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica o posta elettronica certificata." è stato abrogato con decorrenza dal 1/1/2023.

³⁵ Il comma 2-bis) è stato approvato con deliberazione di consiglio 26/04/2023 n. 27 e decorrenza dal 1 gennaio 2023.

³⁶ Il comma 2-ter) è stato approvato con deliberazione di consiglio 26/04/2023 n. 27 e decorrenza dal 1 gennaio 2023.

³⁷ L'art. 19-bis) è stato approvato con deliberazione di consiglio 26/04/2023 n. 27 e decorrenza dal 1 gennaio 2023.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

il portale dei servizi *online*, a cui si accede, previa autenticazione, dal sito *internet* dell'Ente. I reclami e le richieste possono essere presentati anche senza il predetto modello purché la comunicazione contenga i recapiti del mittente e tutti gli elementi utili alla valutazione del reclamo o della richiesta.

- 3) Entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione al protocollo dell'ente del reclamo o della richiesta di informazioni, l'ufficio tributi provvede a fornire risposta al contribuente di norma a mezzo posta elettronica.
- 4) In caso di richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento l'ufficio tributi provvede a fornire risposta al contribuente entro il termine di sessanta giorni. La richiesta non interrompe i termini previsti per il pagamento della tassa e qualora con essa venga richiesto un rimborso anche parziale di quanto già versato, la richiesta si configura come istanza di rimborso ed è disciplinata all'art. 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed all'art. 22 del presente regolamento.
- 5) Non possono formare oggetto di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento le richieste di rettifica del numero degli occupanti secondo un criterio diverso da quello di cui all'art. 8, comma 3, del presente regolamento.
- 6) Le risposte dell'ufficio dovranno contenere il riferimento al reclamo ovvero alla richiesta di informazione o di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento ed inoltre:
 - a. in caso di reclamo, una valutazione documentata rispetto alla fondatezza del reclamo, l'indicazione dei riferimenti normativi applicati, dei tempi previsti per l'adozione delle azioni correttive e l'elencazione dei documenti eventualmente allegati alla risposta;
 - b. in caso di richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento, la risposta dovrà contenere la valutazione della fondatezza o meno della richiesta corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza dell'importo addebitato, il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica e l'elenco della eventuale documentazione allegata alla risposta.

Articolo 20 – Riscossione

- 1) Il Comune provvede annualmente ad inviare ai contribuenti l'avviso di pagamento della tassa annua dovuta sulla base dei dati dichiarati o accertati. L'avviso dovrà contenere il codice utente, che coincide con il codice fiscale, a cui il contribuente potrà fare riferimento in caso di successive dichiarazioni di variazione o cessazione ovvero in caso di richieste di informazioni, reclami o richieste di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento. L'avviso di pagamento dovrà essere emesso almeno venti giorni prima della scadenza di pagamento della prima rata.³⁸
- 2) La tassa, comprensiva del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere corrisposta con modello di pagamento unitario di cui all'art. 17, decreto legislativo n. 241/1997 o tramite la piattaforma pagoPA,³⁹ in due rate⁴⁰ alle seguenti scadenze:

³⁸ Con deliberazione di consiglio 26/04/2023 n. 27 e decorrenza dal 1 gennaio 2023: le parole «*l'avviso di pagamento*» hanno sostituito le parole «*il prospetto di liquidazione*» e sono state aggiunte le parole «*L'avviso dovrà contenere il codice utente, che coincide con il codice fiscale, a cui il contribuente potrà fare riferimento in caso di successive dichiarazioni di variazione o cessazione ovvero in caso di richieste di informazioni, reclami o richieste di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento. L'avviso di pagamento dovrà essere emesso almeno venti giorni prima della scadenza di pagamento della prima rata.*»

³⁹ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «deve essere corrisposta» sono state aggiunte le parole «*con modello di pagamento unitario di cui all'art. 17, decreto legislativo n. 241/1997 o tramite la piattaforma pagoPA*» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

⁴⁰ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 dopo le parole «in due rate» sono state eliminate le parole «*di norma di pari importo*».



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

- a) prima rata con scadenza il 30 settembre⁴¹;
 - b) seconda rata con scadenza il 16 dicembre^{42 43};
- 3) Il pagamento della tassa annuale può avvenire in unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata.
 - 4) Annualmente, con l'emissione del prospetto di liquidazione della tassa dovuta, si provvede ad effettuare anche l'eventuale conguaglio della tassa relativa all'anno precedente.
 - 5) Non è richiesto il pagamento della tassa se l'imposto annuo dovuto, comprensivo di addizionale provinciale, è inferiore a dodici euro. Tale limite s'intende riferito alla tassa annua dovuta e non alle singole rate di acconto o di saldo.
 - 6) Si considera correttamente assolto l'obbligo di pagamento della tassa in caso di versamento effettuato da un coobbligato a condizione che dell'accollo ne sia data tempestiva comunicazione al Comune.

Articolo 21 – Ravvedimento operoso (abrogato)⁴⁴

Articolo 22 – Rimborsi e compensazioni

- 1) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura pari al tasso legale annuo di interesse maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data di versamento.
- 2) In caso di istanza di parte, il provvedimento di rimborso viene notificato entro centottanta giorni dalla data della richiesta.
- 3) Non si dà luogo a rimborso per importi inferiori al limite di cui all'art. 20, comma 5 del presente regolamento.
- 4) Su richiesta del contribuente istante le somme da rimborsare possono essere compensate con la tassa dovuta in occasione della prima scadenza di pagamento utile. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di rimborso da parte del Comune.

Articolo 23 – Attività di controllo ed accertamento

- 1) Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano può considerare assoggettabile alla tassa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

⁴¹ Con deliberazione di consiglio 26/04/2023 n. 27 e decorrenza dal 1 gennaio 2023: le parole «**30 settembre**» hanno sostituito le parole «**31 luglio**».

⁴² Con deliberazione di consiglio comunale 30 aprile 2020, n. 29 al comma 2, lett. b) le parole «**2 dicembre**» hanno sostituito le parole «**31 ottobre**» con decorrenza dal 1 gennaio 2020.

⁴³ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 al comma 2, lett. b) la parola «**16**» ha sostituito la parola «**2**» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

⁴⁴ Articolo abrogato con deliberazione di consiglio 30 aprile 2020, n. 29 con decorrenza dal 1 gennaio 2020. Di seguito si riporta il testo previgente:

- 1) *Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come applicabile ai tributi locali, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.*
- 2) *In caso di omessa dichiarazione è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso entro il termine di un anno dalla data entro cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, fatti salvi i casi in cui l'obbligo di dichiarazione è posto a pena di decadenza per poter acquisire il diritto ad un'agevolazione.*
- 3) *In caso di parziale o omesso pagamento della tassa è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso entro il termine di un anno dalla data in cui è stato omesso o parzialmente effettuato il pagamento della tassa dovuta.*



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

- 2) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente un sollecito con la concessione di un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Il sollecito può essere anche contenuto in un avviso di accertamento e, in tal caso, se decorre il predetto termine di trenta giorni senza che intervenga il pagamento da parte del contribuente trovano automatica applicazione le sanzioni previste in caso di omesso o parziale pagamento.
- 3) Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni accertate sono dovuti gli interessi di cui al precedente articolo 22, comma 1. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono divenuti esigibili.
- 4) Non si dà luogo ad accertamento se l'importo annuo dovuto comprensivo di tassa, interessi e sanzioni è inferiore al limite di cui all'art. 20, comma 5 del presente regolamento.

Articolo 24 – Rateizzazione degli avvisi di accertamento

- 1) Su istanza del contribuente, in caso di temporanea difficoltà finanziaria, il funzionario responsabile del tributo può concedere il pagamento delle somme accertate in forma rateale, fino ad un massimo di diciotto rate.
- 2) La richiesta di rateizzazione degli avvisi di accertamento dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà finanziaria.
- 3) Sugli importi delle singole rate si applicano gli interessi nella misura prevista all'art. 22, comma 1.
- 4) In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive successive alla prima:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) il debito residuo non può più essere rateizzato.

Articolo 25 – Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o a mezzo ruolo coattivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 2) Non si procede alla riscossione coattiva per importi, comprensivi di imposta, interessi e sanzioni, inferiori al limite di cui all'articolo 20, comma 5.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Clausola di adeguamento

- 1) Le previsioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni o integrazioni delle disposizioni regolamentari o normative in esso richiamate.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

ALLEGATI

ALLEGATO A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani (abrogato)⁴⁵

ALLEGATO B: Classificazione delle utenze non domestiche ed attività similari

CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE		
	ATTIVITA' (D.P.R. 158/99)	ATTIVITA' SIMILARI (tipologie di attività non espressamente previste dal D.P.R. 158/99)
1	ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SCUOLE	CIRCOLI (CULTURALI, POLITICI E RELIGIOSI), AUTOSCUOLE
2	CINEMATOGRAFI, TEATRI	ATTIVITA' NON AGRICOLE DI ALLEVAMENTO ED ADDESTRAMENTO ANIMALI
3	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONIERI, COMMERCIO ALL'INGROSSO EFFETTUATO PREVALENTEMENTE CON CONTAINER O SIMILI, MAGAZZINI DI COMMERCIO AMBULANTE
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	PALESTRE, AUTOLAVAGGI
5	STABILIMENTI BALNEARI	
6	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	
9	CARCERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME	CASERME, ENTI PUBBLICI, ISTITUTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
10	OSPEDALI	CLINICHE
11	AGENZIE, UFFICI ⁴⁶	AMBULATORI MEDICI E VETERINARI, FOTOGRAFO, GRAFICI PUBBLICITARI, INTERNET POINT, FISIOTERAPISTI, ONORANZE FUNEBRI
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI ⁴⁷	
13	CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	INGROSSI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI, SANITARIE, ARICOLI GIARDINAGGIO, VIDEONOLEGGI, ARTICOLI PER ANIMALI
14	EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI	PARAFARMACIE, ERBORISTERIE
15	NEGOZI DI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI	
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	
17	BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE	LAVANDERIE, TINTORIE, STIRERIE, CENTRI BENESSERE, TOELLETATURA ANIMALI

⁴⁵ Allegato A) abrogato deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

⁴⁶ Con deliberazione di consiglio comunale 30 aprile 2020, n. 29 le parole «*Agenzie, uffici*» hanno sostituito le parole «*Agenzie, studi professionali, uffici*» con decorrenza dal 1 gennaio 2020.

⁴⁷ Con deliberazione di consiglio comunale 30 aprile 2020, n. 29 le parole «*Banche, istituti di credito e studi professionali*» hanno sostituito le parole «*Banche e istituti di credito*» con decorrenza dal 1 gennaio 2020



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO)	CALZOLAI, IMPRESE PULIZIE, RIPARAZIONE CICLI, RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI, RIPARAZIONE APP. ELETTRICHE/ELETTRONICHE
19	AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO	GOMMISTA, RIPARAZIONE MOTOCICLI
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	TIPOGRAFIA, SERVIZI DI FOTOCOPIATURA, CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO, ODONTOTECNICO, OREFICERIE, PELLETTERIE, TIPOGRAFIE, ELETTROMECCANICO, TORNITORE
22	OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE	AGRITURISMO
23	BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE	ROSTICCERIE, PIZZERIA DA ASPORTO
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	GELATERIE
25	GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)	
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	
27	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI E MISTI, CAFFÈ E BEVANDE
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	CHIOSCHI
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	SALE DA BALLO, SALE GIOCHI

ALLEGATO C: Misura della riduzione per le utenze domestiche

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE (ART. 13 DEL PRESENTE REGOLAMENTO)	RIDUZIONE QUOTA FISSA	RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
art. 13, comma 1, lett. a): fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui all'art. 9, comma 3 e comma 3-bis, decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	30%	30%
art. 13, comma 1, lett. b): abitazioni occupate da soggetti iscritti all'AIRE a condizione che l'alloggio non risulti occupato da altri soggetti (non cumulabile con la riduzione prevista all'art. 13, comma 2)	30%	30%
art. 13, comma 1, lett. c): utenze che effettuano il compostaggio	20%	20%
art. 13, comma 2: una unità immobiliare posseduta da soggetti iscritti all'AIRE, già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che l'immobile non sia locato o concesso in comodato d'uso	66,66%	66,66%



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

(non cumulabile con la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lett. b)		
--	--	--

ALLEGATO D: Misura della riduzione per avvio al recupero di rifiuti urbani⁴⁸

RIDUZIONI DELLA A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE AVVIANO AL RECUPERO RIFIUTI URBANI ⁴⁹ (ART. 14, COMMA 1, DEL PRESENTE REGOLAMENTO)		
PERCENTUALE DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO RAPPORTATA ALLA PRODUZIONE ANNUA TEORICA*	RIDUZIONE QUOTA FISSA	RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
maggiore o pari al 70 %	0%	80%
maggiore o pari al 50% ed inferiore al 70%	0%	70%
maggiore o pari al 30% ed inferiore al 50%	0%	50%
* Produzione annua teorica: pari al prodotto tra indice Kd della categoria tariffaria di appartenenza e i metri quadri assoggettati alla tassa		

⁴⁸ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 la parola «*urbani*» ha sostituito con la parola «*assimilati*» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

⁴⁹ Con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 la parola «*urbani*» ha sostituito con la parola «*assimilati*» con decorrenza dal 1 gennaio 2021.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

(Provincia di Modena)

ALLEGATO D-bis: Misura della riduzione per avvio al riciclo di rifiuti urbani⁵⁰

RIDUZIONI DELLA A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE AVVIANO AL RICICLO RIFIUTI URBANI (ART. 14, COMMA 3, DEL PRESENTE REGOLAMENTO)		
PERCENTUALE DI RIFIUTI AVVIATI AL RICICLO RAPPORTATA ALLA PRODUZIONE ANNUA TEORICA*	RIDUZIONE QUOTA FISSA	RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
maggiore o pari al 95 %	0%	100%⁵¹
maggiore o pari al 70 % ed inferiori al 95%⁵²	0%	90%
maggiore o pari al 50% ed inferiore al 70%	0%	80%
maggiore o pari al 30% ed inferiore al 50%	0%	60%
* Produzione annua teorica: pari al prodotto tra indice Kd della categoria tariffaria di appartenenza e i metri quadri assoggettati alla tassa		

ALLEGATO E: Misura della riduzione per le utenze non domestiche

RIDUZIONI DELLA SOLA QUOTA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE (ART. 14, COMMA 2, DEL PRESENTE REGOLAMENTO)	RIDUZIONE QUOTA FISSA	RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
art. 14, comma 2, lett. a): per i locali, diversi dalle abitazioni, ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo non superiore a nove mesi nell'anno	30%	30%
art. 14, comma 2, lett. b): per le aree scoperte dalle utenze non domestiche	70%	70%

⁵⁰ Allegato D-bis) adottato con deliberazione di consiglio comunale 30 giugno 2021, n. 61 con decorrenza dal 1 gennaio 2021

⁵¹ Con deliberazioni di consiglio 26/04/2023, n. 27 e decorrenza dal 1 gennaio 2023 sono state aggiunte le parole «**maggiore o pari al 95%**»; le parole «**0%**» e le parole «**100%**».

⁵² Con deliberazioni di consiglio 26/04/2023, n. 27 e decorrenza dal 1 gennaio 2023 sono state aggiunte le parole «**ed inferiori al 95%**».